Deliberazione 18 ottobre 2010 - ARG/gas 177/10

Criteri e modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, $\overline{ARG/gas}$ 159/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2010:

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 185/08);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";
- la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 luglio 2002, n.137/02;
- la delibera dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);

- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG) approvata con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 211/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, ARG/com 93/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 93/10);
- il documento di consultazione 2 settembre 2010, DCO n. 31/10: "Criteri e modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T" (di seguito: documento per la consultazione 2 settembre 2010);
- la deliberazione 28 settembre 2010, ARG/com 151/10.

Considerato che:

- la deliberazione ARG/com 93/10, ha istituito le componenti tariffarie:
 - GS_T applicata ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, destinata a finanziare il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio (di seguito: Conto GS) di cui al comma 93.1, lettera d), della RTDG;
 - RE_T applicata ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, destinata a finanziare il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (di seguito: Conto RE) di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG;
- le componenti tariffarie GS_T e RE_T di cui al precedente alinea sono applicate a valere dal 1 luglio 2010;
- con la medesima deliberazione ARG/com 93/10 l'Autorità ha avviato un procedimento per individuare i criteri e le modalità di applicazione delle componenti GS_T e RE_T da applicare ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale; e, come precisato ai commi 4.4 e 4.5 della suddetta deliberazione il dimensionamento delle componenti sarà effettuato in modo da garantire un gettito

- pari al gettito che si otterrebbe dall'applicazione delle aliquote tariffarie previste per le reti di distribuzione GS e RE;
- nell'ambito del suddetto procedimento è stato diffuso il documento per la consultazione 2 settembre 2010 in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 27 settembre 2010;
- nel documento l'Autorità ha prefigurato tra l'altro tre differenti ipotesi di intervento in merito ai criteri di applicazione delle componenti GS_T e RE_T:
 - applicare le suddette componenti unicamente ai prelievi dei cosiddetti clienti finali diretti della rete di trasporto di gas naturale nei loro punti di riconsegna (ipotesi 1);
 - applicare le componenti tariffarie GS_T e RE_T intese come corrispettivi integrativi addizionali del corrispettivo unitario unico a livello nazionale di capacità di trasporto sulle reti regionali CRr alla capacità conferita nei punti di riconsegna dei clienti finali diretti della rete di trasporto (ipotesi 2);
 - applicare le componenti tariffarie GS_T e RE_T intese come corrispettivi integrativi addizionali al corrispettivo unitario variabile CV per il servizio di trasporto direttamente a tutto il gas naturale immesso in rete nei punti di entrata e destinato sia ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, sia a quelli che sono serviti tramite reti di distribuzione (ipotesi 3).
- nell'ambito delle ipotesi sopra illustrate l'Autorità ha individuato due soluzioni alternative per l'applicazione a valere dal 1 luglio 2010 delle componenti GS_T e RE_{T:}
 - in esito alla definizione delle modalità applicative e dei valori delle medesime componenti, il trasportatore procede alla rifatturazione, applicando le suddette componenti retroattivamente;
 - le componenti GS_T e RE_T sono applicate a partire dal 1 gennaio 2011, ma vengono dimensionate in modo da recuperare, entro il primo semestre del 2011, l'intero gettito necessario alla copertura del conto GS e del conto RE per il periodo 1 luglio – 30 giugno 2010.
- le osservazioni pervenute hanno evidenziato:
 - il rischio generato da interventi applicativi in corso di anno termico, in quanto i nuovi oneri possono rimanere almeno parzialmente in capo alle società di vendita che non avrebbero modo di recuperare tali oneri in quanto una quota elevata dei contratti di vendita è già stata conclusa; detto rischio è particolarmente elevato nel caso di applicazione retroattiva dei suddetti oneri:
 - la necessità di individuare criteri e modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T che garantiscano una corretta ed equa ripartizione degli oneri tra i clienti finali e non introducano trattamenti differenziati tra clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e clienti allacciati alla rete di distribuzione;
 - l'opportunità di adottare soluzioni semplici tese a minimizzare la complessità gestionale e operativa dell'intero sistema;
 - una sostanziale convergenza da parte degli operatori circa l'adozione dell'ipotesi 1 che prevede l'applicazione delle componenti GS_T e RE_T ai prelievi dei cosiddetti clienti finali diretti della rete di trasporto di gas naturale nei loro punti di riconsegna;

- l'esigenza di evitare l'applicazione retroattiva delle componenti tariffarie GS_T e RE_T e la loro rifatturazione da parte del trasportatore;
- in merito alla tempistica per l'attivazione e le modalità di calcolo delle componenti gli operatori in alternativa alle ipotesi previste dal documento di consultazione 2 settembre 2010 hanno proposto:
 - a) una loro applicazione a partire dal 1 gennaio 2011 ma recuperando il gettito non riscosso nell'intervallo temporale 1 luglio-31 dicembre 2010 durante l'intero anno solare (o anche su un arco temporale più lungo) invece che nel solo primo semestre del 2011, come proposto dall'Autorità, in modo da diluire nel tempo gli effetti dell'incremento delle nuove componenti;
 - b) una loro applicazione a valere dal 1 gennaio 2011, ma con effetti a partire dalla conclusione della procedura di revisione del bilancio del trasporto (bilancio di conguaglio), in modo da limitare a un solo ciclo di fatturazione le competenze di un determinato mese evitando quindi recuperi tariffari retroattivi;
 - c) una loro applicazione a partire dal 1 ottobre 2011 (e anche oltre), rimodulando il valore dei corrispettivi in modo da recuperare gli oneri pregressi e consentire ai soggetti coinvolti di prevedere queste ulteriori componenti all'interno dei loro contratti;
- in relazione alla chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni evidenziano la necessità di aggiornare le componenti RE_T e GS_T con cadenza annuale, in coerenza con le caratteristiche delle componenti tariffarie del trasporto attualmente in vigore, nell'ambito della delibera relativa all'approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per l'anno solare 2011.

Considerato inoltre che:

- l'adozione dell'ipotesi 1 comporta i seguenti vantaggi:
 - presenta modalità di applicazione analoghe a quelle delle componenti GS e RE attualmente utilizzate dai distributori garantendo una più equa ripartizione degli oneri tra i clienti finali;
 - è di semplice applicazione in quanto le imprese di trasporto sono già in possesso di tutte le informazioni necessarie, minimizzando l'impatto della misura in discussione in termini di appesantimenti informativi;
 - minimizza l'impatto della misura in discussione anche in termini di clienti finali coinvolti;
 - conseguentemente riduce gli appesantimenti gestionali e di costi per il sistema, a fronte di limitati impatti operativi imposti ai soli i trasportatori;
 - limita l'impatto in termini di oneri amministrativi;
- le componenti tariffarie GS e RE sono aggiornate trimestralmente sulla base della previsioni di spesa in capo ai corrispondenti conti istituiti presso la Cassa;
- altre componenti addizionali applicate alle tariffe per il servizio di trasporto del gas naturale di cui alla RTTG sono aggiornate con le medesime modalità di cui sopra.

Ritenuto che sia opportuno:

- applicare le componenti tariffarie GS_T e RE_T, espresse in euro/smc, a partire dal 1 gennaio 2011 ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alla rete di trasporto di gas naturale come previsto nell'ipotesi 1 del documento per la consultazione 2 settembre 2010:
- di non dar corso alle richieste di differire ulteriormente la data di prima applicazione delle suddette componenti in quanto, concettualmente e formalmente, la prima valorizzazione di una componente tariffaria già istituita non differisce dall'aggiornamento delle componenti tariffarie afferenti il trasporto;
- prevedere che le componenti tariffarie GS_T e RE_T siano aggiornate trimestralmente sulla base delle previsioni di spesa del Conto GS e del Conto RE;
- prevedere pertanto che il valore delle componenti tariffarie GS_T e RE_T sia determinato in occasione dell'aggiornamento tariffario periodico degli oneri di sistema previsto per il primo trimestre 2011;
- dimensionare le componenti tariffarie GS_T e RE_T in modo da recuperare, entro l'anno solare 2011, l'intero gettito non riscosso per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2010

DELIBERA

Articolo 1

Criteri e modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T

- 1.1 Le componenti tariffarie GS_T e RE_T istituite ai sensi dei commi 4.1. e 4.2 della deliberazione ARG/com 93/10 sono espresse in euro/smc e applicate dall'impresa di trasporto a partire dal 1 gennaio 2011 ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, quali componenti addizionali delle tariffe di trasporto di cui alla RTTG.
- 1.2 Il valore delle componenti di cui al comma 1.1 è determinato con successivo provvedimento.
- 1.3 Le imprese di trasporto versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti GS_T e RE_T in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo.
- 1.4 Le imprese di trasporto trasmettono alla Cassa entro il termine di cui al comma 1.3, i dati relativi all'ammontare derivante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 1.1, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati e dei quantitativi di gas prelevati.

Articolo 2

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08

2.1 Al comma 1.1, dopo la definizione "deliberazione ARG/gas 155/08" è aggiunta la seguente definizione: "deliberazione ARG/gas 177/10: è la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10".

- 2.2 Al comma 94.2 dopo le parole "di cui al comma 35.3, lettera e)" sono aggiunte le parole "e della componente RE_T di cui al comma 1.1 della deliberazione ARG/gas 177/10".
- 2.3 Al comma 97.2 dopo le parole "di cui al comma 35.3, lettera d)" sono aggiunte le parole "e della componente GS_T di cui al comma 1.1 della deliberazione ARG/gas 177/10".

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Il comma 4.3 della deliberazione ARG/com 93/10 è soppresso.
- 3.2 Il dimensionamento delle componenti di cui al comma 1.1 sarà effettuato in modo da recuperare, entro l'anno solare 2011, il gettito di cui ai commi 4.4 e 4.5 della deliberazione ARG/com 93/10 non riscosso nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2010.
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.
- 3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 3.5 Il testo del RTDG è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), nella versione risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

18 ottobre 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis